

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 7 giugno 1957 concernente l'approvazione del preventivo,  
del progetto di dettaglio ed il sussidiamento delle spese  
di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Fusio

(del 27 novembre 1957)

La vostra Commissione ha attentamente esaminato il messaggio in oggetto per il particolare fatto che si tratta in primo luogo di raggruppare terreni e costruire strade in un paese molto alto (1280 m. s.M.) discosto e lontano da altri abitati, con forti pendenze, avvallamenti e coste difficili da vincere per costruire strade, ragione per cui la spesa per l'opera diventa onerosa ed i costi per ettaro, raggruppamento terreni e strade raggiungono la cifra prevista di ben Fr. 3.400,— ciò che, in certe zone, supera il valore medio commerciale del terreno agricolo a quell'altezza.

Non poteva mancare che la discussione in Commissione si svolgesse ampia e minuziosa, intesa innanzitutto a constatare la reale necessità di questo raggruppamento terreni e della sua rete stradale e a conoscere le particolari condizioni ambientali di questo paese e della sua gente, la situazione finanziaria del Comune e del Patriziato con riferimento alle imposte, agli indennizzi versati dall'OFIMA SA ed ai relativi oneri a carico del Comune, la sicurezza che queste terre vengano lavorate anche in futuro e una maggior riduzione dei fondi, ecc. ecc.

Dalla stessa risultò evidente che, malgrado il sostanziale onere finanziario per gli enti sussidiati, l'opera di commassazione fondiaria, di sventramento e di accesso all'abitato con strada jeepabile è stata riconosciuta necessaria nel mentre qualche titubanza ed opposizione si è manifestata a proposito delle strade di raggruppamento, della loro ampiezza e della loro manutenzione.

Sulle condizioni ambientali ci è doveroso riconoscere a questo paese una situazione tutta particolare data dal fatto che Fusio ha molti alpi e poco terreno prativo e coltivo di modo che quel poco terreno attorno all'abitato è tenuto in gran conto, lavorato ancora interamente mentre un cospicuo sconcerto è stato apportato dalla sommersione del bacino di Sambuco, sconcerto che, dal lato agricolo-alpestre, è stato compensato solo parzialmente malgrado le onerose spese sopportate dall'OFIMA S.A. per l'acquisto e la bonifica di altro pascolo.

A proposito della situazione finanziaria del Comune, la Commissione è dell'avviso che non si può tenerla in considerazione per l'opera di R. T.; ci è doveroso comunque dire che le entrate annuali prima dei lavori eseguiti dall'OFIMA S.A. andavano da 5 a 8.000,— franchi nel mentre l'OFIMA ha pagato dal 1950 al 1956 Fr. 152.000,— cui fanno forzatamente riscontro altre spese fra le quali la casa comunale, acquedotti, fognature, azienda elettrica e risanamento dell'abitato, opere di cui questo paese ha estremo bisogno e il cui costo si aggira sui 500.000,— franchi ripartibili però in diversi esercizi.

Su insistenza della vostra Commissione, il Dipartimento interessato, con decisione in data 23 settembre 1957, ha ridotto, previa presa di contatto con i dirigenti del Consorziato ed il progettista, la strada n. 18 prevista per jeep da m. 2.20 di larghezza a solo sentierone da m. 1.50 abbassando così il preventivo di Fr. 50.000,— portandolo cioè a Fr. 580.000,— in totale e riducendo a franchi 174.000,— l'onere per lo Stato; esso ha pure ridotto la partecipazione dello

Stato dal 70 % della spesa prevista in Fr. 35.000,— per le espropriazioni nell'abitato al 30 % per cui l'onere dello Stato si riduce a soli Fr. 10.500,—.

Ad onor del vero va però fatto rilevare che, con la spesa complessiva di Fr. 580.000,— viene pure dotato di strada carreggiabile l'interno dell'abitato che fino a tutt'ora ne è sprovvisto, la cui densità di fabbricati, in parte vecchi ed appiccicati l'uno all'altro, rende oltremodo difficile l'opera; sono anche previste espropriazioni per demolizioni per un importo di Fr. 35.000,—. Assai oneroso appare un passaggio in contiguità della chiesa parrocchiale che va riassetata e che richiede lo spostamento del portico.

D'altro lato va segnalato che parte delle strade che vengono eseguite nell'ambito del R.T. servono per gli alpi, alcuni dei quali sono eccellenti tanto che ne è prevista la sistemazione in un prossimo tempo, nonchè per i boschi.

Come tutti i paesi montani, anche Fusio non ha potuto sottrarsi al naturale spopolamento che, in un certo senso, in considerazione dell'esiguità del terreno coltivabile, fu anche provvido. Attualmente però, in considerazione delle cospicue opere che vennero qui eseguite dall'OFIMA S.A. e per la regolare custodia e manutenzione delle stesse viene impiegata una certa mano d'opera locale. Inoltre il buon riassetto che è stato fatto della strada cantonale per l'esecuzione della ciclopica opera nonchè l'attrazione turistica ora offerta dall'alpestre villaggio e dai lavori idrici, con il raggruppamento in esame, contribuiscono a far sì che Fusio e la sua popolazione trovino una sistemazione equa e duratura, arrestando lo spopolamento e permettendo più degne condizioni di esistenza.

Vi rimandiamo ai dati contenuti nel messaggio per quanto riguarda l'operazione tecnico-geometrica, rilevando solo che le parcelle verranno ridotte al massimo consentito. Gli ettari di terreno da raggruppare sono 180 e la spesa complessiva è di Fr. 580.000,— per la quale è assicurato un sussidio della Confederazione del 50 %. I progetti ci sembrano diligentemente e coscienziosamente messi a punto a cura dell'Ing. Renzo Coppi, e quindi attendibili.

Con questi brevi premesse, la Commissione della Gestione vi propone di fare adesione al messaggio governativo ed annesso decreto legislativo approvando i progetti di dettaglio e sanzionando un sussidio del 30 % sull'importo complessivo di Fr. 580.000,—, al massimo di Fr. 184.000,—, nonchè di concedere un contributo del 30 % sulle espropriazioni forzose per l'esecuzione dell'opera sull'importo di Fr. 35.000,— pari a Fr. 10.500,— inteso che questi saranno gli importi massimi che il Cantone può concedere ed escluso pertanto ogni e qualsiasi contributo sui sorpassi. Si aggiunga la viva raccomandazione invece di conseguire economie ove possibile riducendo le strade che non sono di stretta necessità.

*Per la Commissione della Gestione :*

Pagani L., relatore

Borella A. — Darani — Ghisletta

— Jolli — Merlini — Pellegrini A. —

Pellegrini P. — Zeli

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Fusio

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 giugno 1957 n. 696 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Fusio sono approvati.

*Art. 2.* — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % netto sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 580.000,— ossia al massimo Fr. 174.000,—.

*Art. 3.* — Il sussidio cantonale sarà ripartito sui seguenti esercizi :

Fr. 60.000,— sull'esercizio 1957  
Fr. 60.000,— sull'esercizio 1958  
Fr. 54.000,— sull'esercizio 1959.

Sull'importo delle espropriazioni necessarie per la costruzione della strada n. 1 nell'interno dell'abitato di Fusio preventivato in Fr. 35.000,— è corrisposto un sussidio cantonale del 30 % pari ad un massimo di Fr. 10.500,— che verranno posti a carico dell'esercizio 1960.

*Art. 4.* — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

*Art. 5.* — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e buona continua manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

*Art. 6.* — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non possono essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

*Art. 7.* — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

*Art. 8.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale, per l'importo di preventivo che dalla stessa sarà ammesso.

---